



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 185 del 23 Maggio 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Maggio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – PLAY OFF

Gara: A.S.D. UGENTO – U.G. MANDURIA SPORT del 30/04/2023 (Reclamo del tesserato Giuseppe Vinci della società U.G. MANDURIA SPORT, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 170 del 04/05/2023 del Comitato Regionale Puglia).

Con reclamo del 5.5.2023 - preceduto da rituale preannuncio – e successiva memoria difensiva del 8.5.2023 il Sig. Giuseppe Vinci, Presidente della U.G. Manduria Sport, ha avversato il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 170 del 4.5.2023, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato a suo carico la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al 4.5.2024 in quanto, al termine della gara del Campionato di Eccellenza - disputata il 30.4.2023 - tra le squadre A.S.D. Ugento e U.G. Manduria Sport **“... al termine della gara, sebbene non presente in distinta, [n.b.: il Vinci] entrava nell'area antistante gli spogliatoi ed avvicinandosi all'Arbitro tentava di colpirlo con un pugno senza riuscirci per l'intervento di uno dei Commissari di campo, che si frapponeva fra i due e riusciva a fatica a fermare il dirigente; nella circostanza proferiva frasi gravemente irrispettose lesive della moralità del Presidente del Comitato Regionale Puglia LND; infine entrava nello spogliatoio arbitrale continuando a tenere comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”**.

Il reclamante, a sostegno della riforma dell'impugnato provvedimento, ha eccepito - in via preliminare - la nullità della decisione impugnata.

Al riguardo ha rilevato che il primo Giudice si è avvalso erroneamente *“nella formazione del giudicato”* della *“assistenza”* di tre sostituti e della *“collaborazione”* di altri soggetti, menzionati nello stesso C.U. n. 170, in contrasto con la regola dell'art. 64, comma 4 C.G.S. che prevede, in via esclusiva, la composizione monocratica del Giudice Sportivo Territoriale.

Ha rilevato, inoltre, una discrasia tra la data di adozione (2.5.23) e di pubblicazione (4.5.23) del provvedimento impugnato, con violazione dell'art. 68, comma 3, C.G.S. - che sancisce la contestualità delle due fasi.

Ha contestato, con la successiva memoria del 9.5.2023, la valenza probatoria dei due rapporti redatti dai Commissari di campo, in quanto l'uno è risultato privo di firma leggibile mentre, entrambi, sono comunque riconducibili comunque a figure designate dal Consiglio Direttivo del CR Puglia e, per questo, inattendibili e in ogni caso, i loro rapporti non sarebbero accompagnati da fede privilegiata.

In ultimo alle eccezioni preliminari, ha lamentato la compromissione e compressione del suo diritto di difesa, avendo ricevuto gli atti di gara dalla segreteria di questa Corte alle ore 9:32 del 5.5.2023.

Nel merito, il Sig. Vinci ha escluso di aver posto in essere la condotta sanzionata, riferendo di essersi avvicinato all'Arbitro, al termine della gara, *“con una mano stretta a pugno alzata”* unicamente per mostrargli alcune riprese video della partita appena conclusa, con il fine di dimostrare l'ingiustizia di alcune decisioni da lui adottate (sfavorevoli al Manduria), senza alcuna volontà di colpirlo, tanto meno di dargli un pugno.

Di modo che la sua condotta, definita *“innocua”* e *“inoffensiva”*, era stata fraintesa dal Commissario di campo che, infatti, si era frapposto del tutto *“provocatoramente”*, ovvero senza motivo alcuno, tra lui e l'Arbitro, nella circostanza.

Ha aggiunto, a riprova della correttezza del suo comportamento, che i carabinieri presenti allo stadio non ritenevano nemmeno di procedere alla sua identificazione.

Quanto alle frasi irriguardose indirizzate, in particolare, al Presidente del Comitato Regionale Puglia LND, ne ha negato la portata offensiva, poiché sarebbero state espresse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica e, inoltre, con le attenuanti del caso, poiché "perseguitato" dalla proposizione di plurime azioni disciplinari intentate nei suoi confronti, tutte concluse con un nulla di fatto.

Ha quindi sussunto la sua condotta nell'ambito delle espressioni irriguardose di cui all'art. 36 ("altre condotte nei confronti degli Ufficiali di Gara"), esulando, la fattispecie, dall'art. 35 C.G.S. ("condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara").

In via istruttoria, ha richiesto l'ammissione della testimonianza, ex art. 60 C.G.S., del dott. Federico Salvatore, Vice Questore, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, in servizio presso il comando di Taurisano (Le), nonché dei Sigg. Antonio Mariggìo e Nicola Altavilla, entrambi tesserati per la U.G. Manduria Sport.

In conclusione ha domandato, in via preliminare e principale, di dichiarare nulla la sanzione e, nel merito, in subordine, di procedere alla sua riduzione, invocando, da un lato, le attenuanti ex art. 13 C.G.S., non essendo stato destinatario di alcuna sanzione disciplinare sportiva prima di quella impugnata e, dall'altro, per analogia, l'art. 56 c.p., che contempla, per il "delitto tentato", ipotesi di diminuzione della sanzione (da un terzo alla metà della pena base).

All'udienza del 9.5.2023 è intervenuto, in rappresentanza del reclamante, l'Avv. Giulio Destratis nonché, personalmente, il Sig. Giuseppe Vinci. Sono stati ascoltati, nella qualità di testi, i Sigg. Nicola Altavilla e Antonio Mariggìo, tesserati per la U.G. Manduria Sport. Dopo ampia discussione, di cui è stato dato conto nel relativo verbale, l'Avv. Destratis ha insistito per l'accoglimento del reclamo. Il Collegio, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti resi personalmente dall'Arbitro e dai due Commissari di campo, si è riservato la decisione.

La Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto, per i motivi di seguito evidenziati.

Quanto alla prima delle eccezioni preliminari sollevate – pluralità di soggetti coinvolti nella redazione dell'impugnato provvedimento – le valutazioni del reclamante non valgono a minare i principi di terzietà e imparzialità nell'adozione della decisione, risultando all'evidenza la riconducibilità del provvedimento, in via esclusiva, al Giudice Sportivo Territoriale competente, quale unico soggetto che ne ha assunto la paternità, al pari di ogni e conseguente responsabilità, nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 64 comma 4. Peraltro, la collaborazione dei soggetti indicati nel comunicato attiene, notoriamente, allo svolgimento di funzioni prettamente operative ed amministrative, svolte su base volontaristica, ben lontane dal ruolo del decidente finale. L'indicazione dei nominativi nel comunicato risponde, in realtà, a principi di trasparenza dell'Ufficio, evidentemente non colti dal reclamante, venendo in rilievo la mole di mansioni che la giustizia sportiva territoriale è chiamata ad assicurare, pur di rispondere adeguatamente alle note esigenze di celerità di cui è permeato il procedimento sportivo.

Del pari non condivisibile risulta la seconda delle eccezioni preliminari – discrasia tra data di adozione (2.5.23) e data di pubblicazione del provvedimento (4.5.23) – dovendosi ricordare, sul punto, che è vero che l'art. 68 C.G.S. sancisce al comma 3 che *"la decisione viene pubblicata lo stesso giorno in cui viene adottata"*, come dedotto dal Sig. Vinci, in attuazione della già citata esigenza di speditezza delle decisioni del Giudice Sportivo ma, in primo luogo, è da dubitare che la coincidenza dei due termini abbia carattere perentorio in senso proprio, non essendo stata prevista alcuna sanzione, in caso di suo mancato rispetto. In ogni caso, la *ratio* sottesa alla norma non risulta tradita nella fattispecie all'esame, in quanto la riscontrata divergenza non ha inciso sui principi di parità delle parti e del contraddittorio, nonché sugli altri principi del giusto processo, ex art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva Coni. La violazione assunta non si è concretata, in definitiva, in una compressione del diritto alla difesa del reclamante, né ha comportato l'allungamento del giudizio oltre il termine di novanta giorni, ex art. 54 C.G.S. E', infatti, principio acquisito alla giustizia sportiva che la violazione dei termini endoprocessuali non rileva laddove il termine complessivo del giudizio sia stato comunque rispettato (in tal senso, cfr., Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite n. 13/2020 del 28 febbraio 2020, qui invocabile per analogia e Decisione Corte Federale d'Appello FGCI, 28 settembre 2020, n. 23).

Quanto alla terza eccezione preliminare – illeggibilità del nome di uno dei due Commissari di campo su di uno dei due rapporti in atti e inattendibilità delle loro dichiarazioni – agli atti risultano acquisiti due rapporti redatti e sottoscritti dai Commissari di campo, il primo dei quali con “firma illeggibile”, come rilevato dal reclamante (nessun dubbio sull’altro, sottoscritto dal Sig. Luigi Nuzzo). Tuttavia, il Sig. Giuseppe Sciancalepore, ascoltato dalla Corte, ha dedotto di essere l’autore del rapporto acquisito agli atti, avendone confermato il contenuto, così rivendicandone formalmente la paternità, con l’ulteriore conseguenza di aver sanato ogni eventuale irregolarità.

Con riferimento all’ultima delle eccezioni preliminari – compressione del diritto di difesa – si deve evidenziare che la riduzione dei termini procedurali è stata disposta dalla F.I.G.C. (C.U. n. 105/A del 18.1.2023), al fine di adeguare le decisioni della Giustizia Sportiva ai tempi ristretti imposti dal rapido susseguirsi delle gare di Play Off e Play Out. Invero, nulla, in ordine al rispetto dei ristrettissimi tempi procedurali imposti dal C.U. n. 105, può essere addebitato all’Ufficio di questa Corte - che ha riscontrato nell’immediatezza la richiesta di acquisizione degli atti processuali. Detta istanza, infatti, formulata dal sig. Vinci con il preannuncio di reclamo del 4 maggio ore 21:24, è stata evasa la mattina del giorno dopo, 5 Maggio alle ore 9:32 e, quindi, in tempi oggettivamente rapidissimi.

Nel merito la ricostruzione dei fatti del reclamante non ha trovato riscontro negli atti del procedimento disciplinare né, tanto meno, nella espletata fase istruttoria.

La sua responsabilità risulta provata in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità descritte dall’Arbitro in referto (*“A fine gara il signor Vinci Giuseppe, presidente del Manduria da me riconosciuto avendolo incontrato in precedenti occasioni ed essendosi qualificato dal sottoscritto prima dell’inizio della gara entrava nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse autorizzato, in quanto non iscritto in distinta. Erano inoltre presenti altre quattro persone non identificate, ma riconducibili alla società del Manduria grazie agli indumenti da loro indossati, con colori esterni riconducibili alla società. Il signor Vinci, inoltre, si avvicinava al sottoscritto con un pugno alzato intento a colpirmi, venendo prontamente bloccato dal commissario di campo, il quale si interponeva fisicamente tra me e Vinci, riuscendo a fatica a tener fermo quest’ultimo. Vinci, venendo fermato a qualche centimetro dalla mia persona, mi impediva fisicamente il rientro negli spogliatoi. Egli, inoltre, incominciava a proferire, urlando e con tono aggressivo, le seguenti frasi rivolte sia al sottoscritto che ha il presidente LND Puglia, Tisci: Siete tutti delle merde! Tisci mafioso! Quanto ti hanno pagato? Tisci me lo poteva dire che era tutto scritto, se la facesse lui la squadra, venduti! Dopo essere riuscito ad entrare a fatica negli spogliatoi, lo stesso Vinci entrava, mostrandomi delle immagini di gioco, continuava a gridare vergognati, mando tutto a Striscia la notizia”*).

Come è noto il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ex art. 61 comma 1, C.G.S. Ne deriva che la sua messa in discussione va proposta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Inoltre, non possono essere affette dai vizi le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF), tutte caratteristiche verificate nel caso in oggetto.

Ciò premesso, la versione testè richiamata ha comunque trovato conforto nelle due relazioni dei Commissari di campo che, a dispetto della prospettazione offerta dal reclamante, *“fanno piena prova”* circa i fatti accaduti in loro presenza, in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dello stesso art. 61.

La versione riportata nel rapporto del Commissario di campo, Sig. Luigi Nuzzo, presente al momento dei fatti, corrobora e coincide con quella dell’Arbitro, sia nella descrizione del tentativo di aggressione che in quella della furiosa incontinenza verbale, densa di contumelie, di cui si è macchiato il Presidente della U.G. Manduria Sport (*“....a fine gara il signor Vinci, con altri 4/5 accompagnatori non identificati ma senza ombra di dubbio riconducibili alla società Manduria sport, entravano nella zona antistante gli spogliatoi senza che fossero stati autorizzati. Il Sig. Vinci si avvicinava all’arbitro con aggressività verbale e utilizzo di un linguaggio offensivo e denigratorio. Vista la situazione mi avvicinavo mettendomi in mezzo tra il presidente del Manduria Vinci e l’arbitro, invitavo il Vinci ad un comportamento diverso da quello che aveva assunto, nonostante ciò continuava in questo suo atteggiamento aggressivo e rabbioso, anzi cercava con un pugno orientato verso il direttore di gara di colpirlo. Miracolosamente evitavo che tutto questo succedesse, riuscendo a fatica a trattenerlo da questa sua foga di fare del male. Il Vinci continuava nel suo monologo di offesa nei confronti del direttore di gara e proferiva frasi irraguardose verso il Presidente Tisci, definendolo mafioso e accusandolo di gestire da quarant’anni il comitato regionale pugliese come un clan mafioso. Invitava noi commissari di campo a comunicare al Presidente Tisci che la prossima stagione sportiva andasse lui al Manduria a fare la squadra. Inoltre si avvicinava allo spogliatoio dell’arbitro, pretendendo con fare minaccioso di guardare l’immagine della gara sul suo telefonino, dove secondo lui l’arbitro avrebbe sbagliato. Non avendo avuto nessun riscontro dall’arbitro ripeteva più volte che la gara fosse stata truccata e venduta e se lo avesse sospettato prima non avrebbe fatto disputare i tornei di play off alla sua squadra”*).

Che la dinamica dell'episodio sia quella descritta dall'Arbitro e dal sig. Nuzzo, risulta confermato nella relazione dell'altro Commissario di campo sig. Giuseppe Sciancalepore, il quale ha confermato sia l'intervento del collega a difesa dell'Arbitro (*"Il signor Vinci si avvicinava all'arbitro con pugno alzato orientato a colpire l'arbitro, prontamente bloccato grazie all'intervento del collega commissario di campo, il quale si interponeva fisicamente tra i due e a fatica riusciva a tener fermo il signor Vinci"*) che le offese proferite dal sig. Vinci (*"Lo stesso Vinci, non riuscendo a sferrare il pugno, sentitosi bloccato, incominciava a proferire frasi inappropriate nei confronti del Presidente Tisci dicendo: Tisci mafioso, dovete dire a Tisci che siete tutti delle merde (rivolgendosi alla quaterna arbitrale e al Presidente Tisci); dite a Tisci che il prossimo anno facesse direttamente lui la squadra che vinca il campionato; lo poteva dire che era tutto fatto così non mi presentavo e non spendevo soldi per la trasferta e mangiare ho speso quattrocentomila euro e grazie a Tisci è andato tutto a puttane"*) e la fase finale (*"dopo qualche minuto sempre il signor Vinci si avvicinava allo spogliatoio arbitri e mostrava immagini di gioco, a suo dire non giuste, al direttore di gara; non ottenendo nessun riscontro concludeva urlando che la gara fosse stata truccata e venduta"*).

Occorre evidenziare, quindi, come la Corte non ha fondato la propria decisione unicamente sul referto arbitrale, bensì ha ritenuto opportuno eseguire, comunque, una più approfondita indagine, chiedendo sia al Direttore di Gara che ai due Commissari di campo una conferma delle proprie ricostruzioni dei fatti, acconsentendo altresì, all'audizione dei testi indicati da parte reclamante.

Ma non può sottrarsi alla regola per cui, in linea di principio, in caso di inconciliabilità dei fatti riportati dai testi con quelli contenuti nella versione arbitrale, il Giudice deve comunque privilegiare quest'ultima, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 CGS-FIGC (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 46 del 15.7.2022). Peraltro, nella fattispecie, le dichiarazioni dei testi presentano elementi di incoerenza e contraddizione, tali da renderle inattendibili e/o inverosimili, indipendentemente dalla fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale. Infatti le deposizioni di entrambi i tesserati della U.G. Manduria, sigg. Nicola Altavilla e Antonio Mariggì, si sono rivelate contraddittorie, anche tra di loro e, curiosamente, si sono poste in contrasto, per taluni rilevanti aspetti, con la versione dei fatti offerta dal reclamante.

Il Sig. Mariggì, ad esempio, ha dichiarato di trovarsi al momento dei fatti all'interno dello spogliatoio dell'Arbitro ove, a suo dire, si sono verificati i fatti, così inserendo una circostanza di fatto nuova, ovvero non dedotta negli atti difensivi del sig. Vinci. Peraltro non può sottacersi, per completezza, che stando a detta versione lo spogliatoio sarebbe stato particolarmente ed inspiegabilmente, affollato, contenendo, secondo il teste, almeno sei persone (l'Arbitro, lui e il Sig. Altavilla, il Sig. Vinci, nonché, come dichiarato dal teste "i due assistenti più il quarto uomo"). Tale strampalata visione dà l'esatta misura della inverosimiglianza della sua deposizione (nessuno tra Arbitro e Commissari ha riferito della presenza di chicchessia negli spogliatoi dopo la partita e, tanto, appare più coerente anche con gli spazi notoriamente angusti riservati agli spogliatoi degli Arbitri, nei campi di calcio del settore dilettantistico). Addirittura lo stesso sig. Mariggì ha negato di aver ascoltato le frasi ingiuriose del sig. Vinci, laddove questi, nell'atto di reclamo, non ha fatto mistero di averle riferite.

Dello stesso tenore d'inattendibilità si sono rivelate le dichiarazioni rese dal sig. Altavilla, il quale ha persino dichiarato di non ricordare della presenza del commissario di campo al momento dei fatti e di non aver sentito, come il primo teste, proferire le frasi ingiuriose dal sig. Vinci.

Trattasi, entrambe, di deposizioni che, rimesse all'apprezzamento discrezionale della Corte, rivelano dei contenuti di inverosimiglianza assoluti, al di là dello specifico peso probatorio riconosciuto al referto arbitrale (fede privilegiata) ed ai rapporti dei Commissari di campo (fede probatoria).

In ultimo, anche la circostanza, riportata dal reclamante, per cui i Carabinieri, pur presenti, non sarebbero intervenuti al momento dei fatti all'esame, non ha retto al vaglio della espletata attività istruttoria. Come riportato dal Commissario di campo sig. Sciancalepore, al momento dei fatti essi, in realtà, erano in tutt'altro punto dell'impianto, impegnati nelle operazioni di deflusso dei tifosi dallo stadio, al fine di evitare possibili contatti tra le opposte tifoserie.

La verità processuale risultante dai documenti di gara è, dunque, risultata alla Corte assolutamente "univoca" e tale da non lasciare spazio ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal direttore di gara.

Ciò detto, la Corte ritiene di condividere la misura della sanzione comminata in primo grado, inibizione sino al 4.5.2024, poiché congrua e proporzionata agli accadimenti ed alle relative responsabilità.

In base alle risultanze emerse il sig. Vinci, al termine della partita, si è avvicinato minacciosamente all'arbitro, con un pugno alzato e chiuso nell'atteggiamento di colpire, fermato unicamente dall'intervento del Commissario di campo, sig. Luigi Nuzzo, il quale si frapponeva tra lui e l'Arbitro, mantenendolo ad una distanza di circa un metro. Nella sua tumultuosa azione ha fatto sì che l'Arbitro visionasse, nel suo spogliatoio e con violenza dialettica, i filmati della gara. Si è lasciato andare ad una serie di frasi ingiuriose ed offensive sopra riportate che, anche ad una lettura sommaria, si collocano ben al di là del legittimo diritto di critica, rivelandone la portata lesiva della onorabilità dell'Arbitro e del Presidente della LND Puglia, ripetutamente evocato nei suoi "strali".

La sua condotta, in definitiva, si è posta ad una distanza antitetica rispetto a quei principi di lealtà, correttezza e probità che, invece, è chiamato a presidiare, in virtù del ruolo apicale rivestito nella società calcistica, anche come modello comportamentale per i calciatori della squadra. Tale esigenza, va ricordato, appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società ed ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione, per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita (cfr., in tal senso, C.F.A. n. 56 del 14.1.2023).

Detto grave comportamento non può che ricadere nella sfera normativa dell'art. 35 C.G.S. - che si occupa delle condotte violente nei confronti dei direttori di gara.

Sul punto non ci si può esimere dall'evidenziare che, di recente, con C.U. n. 165/A del 20.4.2023, la F.I.G.C. ha deciso di inasprire le sanzioni contenute nella norma citata, proprio per la necessità di contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli Arbitri. In tale prospettiva, la nuova formulazione dell'art. 35, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, ha innalzato a 2 anni (da 1) la sanzione della inibizione per i dirigenti che pongano in essere condotte violente verso gli arbitri ed a due mesi (da 1) quelle dei casi di condotta irrispettosa prevista dall'art. 36.

Fermo quanto innanzi, deve però parimenti evidenziarsi che, sussistono nella fattispecie, elementi di peculiarità, per i quali si ritiene di ridurre la sanzione prevista dall'art. 35.

Rileva, sul punto, che il reclamante non sia mai entrato in contatto fisico con l'Arbitro (come da questi ribadito anche in sede di chiarimenti), non avendolo colpito. Inoltre lo stesso il sig. Vinci ha mostrato di recedere consapevolmente da ogni intento violento, nel momento in cui si è limitato a mostrare all'arbitro le immagini della partita dal suo cellulare, dando prova di aver ripreso il controllo delle sue azioni. In tale contesto, non appare pertinente il richiamo, per analogia, all'art. 56 c.p. che, nel disciplinare il "delitto tentato" consente una graduazione della pena laddove il colpevole desista volontariamente dall'azione. Va altresì considerato l'assenza di precedenti specifici a suo carico e, ancora, che il sistema della giustizia sportiva integra un esempio di giudizio di tipo arbitrale, nel quale gli arbitri sono abilitati a decidere non solo secondo diritto, ma anche in via equitativa, come previsto dall'art. 3, comma 4, C.G.S.

Per tali motivi la Corte ritiene di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di confermare l'inibizione di un anno a carico del sig. Giuseppe Vinci, di cui otto mesi per la condotta violenta "tentata" - ex art. 35 C.G.S., due mesi per la condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro (ex art. 36 C.G.S.) e due mesi per la condotta irrispettosa perpetrata in danno del Presidente Regionale della LND, ex art. 36 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo;
- 2) per l'effetto di incamerare la relativa tassa, già versata dalla società.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 23 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 maggio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. EURO SPORT ACADEMY avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 20 Aprile 2023, in ordine alla gara di Seconda Categoria ASD EUROSPORT ACADEMY - ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE

Ritenuto in fatto

Con reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 25 aprile 2023, la A.S.D. EURO SPORT ACADEMY, previo invio di rituale preannuncio, proponeva tempestivo reclamo chiedendo, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, che alla A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0, per la presunta posizione irregolare del calciatore LO PRESTI Giacomo che, sebbene inserito nella distinta elettronica della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE, non sarebbe stato regolarmente tesserato per quest'ultima Società sportiva.

Deduceva, infatti, la Società reclamante che, a seguito di controlli eseguiti, alla data del 3 aprile nessuna posizione di tesseramento risultava aperta per il calciatore LO PRESTI e che, successivamente, dopo la proposizione di preannuncio di reclamo, la ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE avrebbe fatto pervenire ai loro dirigenti alcune telefonate, nella quali avrebbero chiesto di rinunciare alla proposizione del reclamo.

Apprendeva, quindi, la Società istante che la richiesta di tesseramento del sig. LO PRESTI era stata inviata all'Ufficio competente venerdì 31 Marzo, quindi nel termine di cui alla normativa vigente, ma sostanzialmente accettata dall'Ufficio tesseramenti solo in data 4 Aprile.

Si doleva, infatti, la reclamante che l'Ufficio a ciò deputato avesse formalmente indicato quale data di tesseramento del calciatore il 31 Marzo sebbene, dopo aver esaminato la richiesta di tesseramento e contestato alla ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE l'irregolarità della suddetta, per assenza del timbro della Società richiedente, avesse ricevuto la domanda di tesseramento corretta solo in data 4 aprile 2023.

Deduceva, pertanto, la società reclamante che, essendo pervenuta la richiesta di tesseramento "completa" e corretta successivamente al 31 marzo, la posizione del calciatore LO PRESTI doveva considerarsi irregolare e, conseguentemente, dichiararsi la sconfitta a tavolino della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE in relazione alla gara del 2 aprile 2023.

In data 5 maggio 2023 pervenivano memorie difensive dalla ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del reclamo avversario, per non potere la Corte di Appello adita riesaminare nel merito la controversia insorta e per aver la reclamante presuntivamente indicato a supporto dello spiegato reclamo circostanze nuove, non esaminate dal Giudice sportivo. Nel merito, quindi, la ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE contestava la veridicità e la fondatezza della ricostruzione della vicenda operata dalla reclamante e insisteva sulla assoluta regolarità nel tesseramento del calciatore LOPRESTI alla data della disputa della gara chiedendo, per l'effetto, il rigetto di ogni avversa doglianza.

All'udienza del 10/5/2023 dopo l'ascolto, in virtù di regolare delega, per la ASD EURO SPORT ACADEMY della sig.ra Iolanda CATENACCI e per la ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE dell'avv. Giulio DESTRAVIS il ricorso è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, apparare necessario dichiarare ammissibile, sebbene infondato, il reclamo della ASD Euro Sport Academy, atteso che non solo la Corte di Appello adita è assolutamente legittimata a valutare nel merito la vicenda portata alla sua attenzione, non potendosi limitare ad una mera valutazione della correttezza o meno della decisione del giudice di primo grado ma, soprattutto, perché il reclamo introdotto dalla ASD Euro Sport non introduce in questa sede nuove domande (inammissibili) rispetto a quelle avanzate dinanzi al Giudice Sportivo ma si limita a cercare di corroborare la propria tesi difensiva, con una più puntuale descrizione dei fatti di causa.

Nel merito, ad ogni buon conto, non ci si può esimere dal rilevare che la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, in particolare in merito alle presunte telefonate da parte della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE ai propri dirigenti per ottenere la rinuncia alla proposizione dello spiegato reclamo, nonché della irregolarità della domanda di tesseramento del calciatore LOPRESTI circostanza, a dire della reclamante, appresa dai calciatori della stessa ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE - o anche attraverso una telefonata con il sig. Giuseppe SFORZA - è rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo la reclamante fornito o chiesto di fornire - con istanze legittimamente acquisibili nel procedimento di giustizia sportiva elementi probatori a sostegno della propria tesi difensiva - idonei a rilevare la violazione della normativa vigente in materia o del Codice di Giustizia Sportiva.

D'altronde questa Corte adita, dopo aver acquisito d'ufficio la domanda di tesseramento del calciatore LO PRESTI, ha avuto modo di verificare l'assoluta correttezza e regolarità della richiesta di tesseramento pervenuta dalla ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE in data 31 marzo 2023 - accettata dall'ufficio tesseramenti in data 3 aprile 2023 - non rilevando ai fini della validità della summenzionata domanda di tesseramento l'assenza del timbro societario.

È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 39 del NOIF, la richiesta proveniente dalle Società sportive, per potersi considerare regolarmente valida ed efficace ai fini del tesseramento dei calciatori deve essere inoltrata, anche in modalità telematica, entro il 31 marzo di ogni anno, deve esser redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C., deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice (e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale) e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del calciatore, attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Ed ancora, sempre il citato art. 39 del NOIF, testualmente dispone che *“3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”*.

Ne deriva, pertanto, applicando la summenzionata norma alla fattispecie per cui è causa, che la richiesta di tesseramento della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE, inviata in data 31 marzo, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della Società sportiva e dal calciatore, con l'allegata dichiarazione di insussistenza di pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, non necessitava di alcuna integrazione da parte della richiedente, per essere formalmente e sostanzialmente idonea ai fini del tesseramento, non essendo il timbro della Società tra le condizioni necessarie, richieste dalla normativa vigente per il tesseramento del calciatore LO PRESTI.

Costui, pertanto, alla data della gara contro l'ASD EURO SPORT ACCADEMY poteva essere regolarmente inserito in distinta e schierato in campo tra le file della ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. EURO SPORT ACCADEMY;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 23 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10/05/2023 ha adottato, la seguente:

DECISIONE

relativamente alla

GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – S.S.D. POLISPORTIVA GALATONE DEL 02/04/2023 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA.

In ordine a:

reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CAPO DI LEUCA** avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 155 del 06/04/2023, a mezzo della quale veniva comminata al sig. **Villarosa Rocco**, dirigente della Società, reclamante la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/01/2024 perchè: *"in qualità di Forza Pubblica Sostitutiva, al termine della gara si avvicinava al Direttore di gara protestando in maniera feroce. L'Arbitro, dopo aver individuato una piccola rissa che cercava di sedare, veniva ostacolato dal dirigente che, con una prima spinta, lo allontanava dall'accaduto, intimandogli di andarsene negli spogliatoi. Il Direttore di gara, dopo avergli ripetuto che sarebbe dovuto intervenire, riceveva la seconda spinta e con frase ingiuriosa nuovamente lo intimava di recarsi negli spogliatoi. A questo punto l'Arbitro tentava di aggirare il dirigente, ma veniva inseguito da quest'ultimo e, mentre correva, lo allontanava per la terza volta con una gomitata sul braccio, facendo finire il Direttore di gara sulla ringhiera senza conseguenze. Solo grazie all'intervento dei Carabinieri riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio. La sanzione è aggravata dal ruolo rivestito dal dirigente in questa gara, come FPS"*.

MOTIVAZIONE

La predetta decisione gravata del G.S. Territoriale, nello specifico traeva linfa, per quanto di sostanza, dal referto di gara stilato dall'arbitro il quale, con riferimento ai fatti oggetto di giudizio, riferendosi al prevenuto specularmente in esso scriveva: *"Presente in distinta in qualità di forza pubblica sostitutiva, al termine della gara si avvicinava a me protestando ferocemente. Dopo che ho individuato una mass confrontation cerco di avvicinarmi per sedarla, vengo però ostacolato dalla prima spinta del signor VILLAROSA ROCCO, il quale continuava dicendo "vattene negli spogliatoi". Dopo avergli ripetuto che dovevo intervenire, mi spinge una seconda volta dicendo: "che cazzo dici, vattene dentro". Cerco di aggirarlo ma vengo inseguito e correndo mi allontana una terza volta dandomi una gomitata sul braccio, facendomi finire sulla ringhiera, senza conseguenze. A quel punto intervengono i carabinieri accompagnandomi fino agli spogliatoi.*

Avverso detta motivazione la A.S.D. CAPO DI LEUCA, con articolato reclamo ritualmente proposto in questa sede - che si dà qui per conosciuto - per quanto di rilievo, in sintesi, rappresentava che:

- non contestava, nel caso di specie, il disvalore delle condotte poste in essere dal suo tesserato, bensì l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata;
- i fatti oggetto di sanzione si erano svolti al termine della gara nei pressi della linea laterale del campo di gioco, prossimi ad una cancellata che consente l'accesso agli spogliatoi, ove si era accesa un'animata discussione tra alcuni calciatori delle due squadre - che i dirigenti si erano prodigati di sedare, cercando di consentire il deflusso dei partecipanti verso gli spogliatoi;
- il sig. Villarosa, nella sua qualità di FPS e custode delle chiavi di accesso allo spogliatoio dell'arbitro, unitamente ai carabinieri presenti, si era avvicinato - nel frangente - al direttore di gara, al solo scopo di preservarlo da pericolosi contatti con i contendenti ed accompagnarlo nel suo spogliatoio che era posto, come detto, in luogo prospiciente al luogo di accadimento dei fatti;
- diversamente dalla percezione dell'arbitro, nel frangente, non vi era stato alcun inseguimento posto in essere dal Villarosa incompatibile, per altro, con la dinamica di tempo e luogo in cui si era dipanata l'intera vicenda qui di interesse, occorsa in trenta secondi e nell'ambito spaziale di 10-12 mt. circa;
- equivocate, dal direttore di gara, nell'occorso erano state anche le espressioni ritenute quali ingiuriose: *"vattene negli spogliatoi..."*, *"vattene dentro"*, che erano state anch'esse proferite dal sanzionato, in detto contesto, sempre al fine di garantire che egli rientrasse incolume nel suo spogliatoio;

- gli episodi di causa si erano svolti tutti alla presenza dei predetti carabinieri i quali si erano limitati, nella fattispecie, ad accompagnare esso direttore di gara nel suo spogliatoio unitamente al Villarosa il quale, alla loro presenza, aveva così aperto la porta di esso locale, consegnandogli poi le relative chiavi di accesso. Prova sarebbe che essi non avevano, in occasione dei fatti, formalizzato alcun loro intervento, sicchè erronea era la diversa conclusione, cui era giunto il G.S.T., di ritenere che, solo grazie a loro, questi era riuscito a raggiungere il suo spogliatoio;

- l'espressione refertata *"ma che cazzo fai"*, secondo la reclamante, pur essendo biasimevole ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, non poteva integrare gli estremi della condotta ingiuriosa, atteso che non era idonea a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale era rivolta, ovvero ad attribuire qualità personali negative al suo destinatario;

- il complesso delle condotte sanzionate al sig. Villarosa, pertanto, non poteva essere considerato espressione di intenzionalità lesiva di costui nei confronti del direttore di gara, bensì si sostanzialmente in atti meramente irrispettosi nei suoi confronti che, pertanto, andavano collocati sicuramente nell'alveo della norma sanzionatrice di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del C.G.S., la quale (nel suo testo applicabile al caso in esame, occorso come visto il 02/04/2023 e, quindi, prima della sua recentissima novella pubblicata il 21/04/2023) prevedeva la sanzione minima dell'inibizione di mesi 2.

Sicchè, per dette spiegate ragioni la A.S.D. CAPO DI LEUCA - in applicazione di detta norma nonché dell'istituto della continuazione, trattandosi, a suo parere di fatti succedutisi in contesto spazio - temporale unitario di brevissima durata, espressione di un univoco disegno riprovevole del sanzionato - chiedeva la rideterminazione in senso meno afflittivo della sanzione comminata dal G.S. Territoriale.

Si chiedeva altresì alla Corte, ove occorresse, di far redigere al direttore di gara supplemento di rapporto.

La trattazione del reclamo veniva fissata per la riunione del 26/04/2023, alla quale interveniva il rappresentante della Società istante, il quale si riportava integralmente a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo, stigmatizzando il comportamento del proprio dirigente ai danni dell'arbitro, oggetto di sanzione - che, però, doveva ritenersi irrispettoso ma non violento.

All'esito di detta riunione codesta Corte deliberava di disporre l'audizione del direttore di gara, al fine di rendere opportuni chiarimenti sul referto da lui redatto, fissandosi all'uopo la sua audizione per la successiva riunione del 10/05/2023.

A detta riunione veniva, quindi, espletato l'incombente istruttorio, come da relativo verbale in atti.

Tanto ricostruito, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo proposto, alla luce del contenuto del predetto referto arbitrale - confermato *in toto* dall'arbitro ed opportunamente chiarito nel corso della sua audizione in giudizio, nella quale ha avuto modo di precisare, così dissolvendo ogni dubbio circa il merito dei fatti di giudizio e le reali intenzioni del sanzionato nell'occorso, che: *"il sig. Rocco Villarosa, sebbene dovesse svolgere funzione di Forza Pubblica Sostitutiva, non si adoperava per ristabilire l'ordine ma mi rincorreva spingendomi con il gomito verso la recinzione, con il chiaro intento di non farmi assistere alla mass confrontation in atto; ritengo che lo scopo fosse quello di evitare che prendessi provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti partecipanti, tra cui vi erano tesserati dell'A.S.D. Capo di Leuca."*

A tal riguardo, si rammenta che gli atti ufficiali di gara, fino a prova contraria - che non è stata nella fattispecie fornita dalla reclamante - hanno fede privilegiata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato, in specie, dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).

La decisione gravata del G.S. Territoriale va, ad avviso di codesto organo giudicante, confermata anche nel *quantum*, con la precisazione che qui di sotto si dispiega.

Le condotte sanzionate, poste in essere dal Villarosa Rocco, devono essere sussunte senz'altro - stante le emergenze in atti - nell'egida della fattispecie di cui all'art. 36 C.G.S. *"altre condotte (non violente) nei confronti degli ufficiali di gara"* che, al comma 2 lett. b), prevedeva nella formulazione ante novella 21/04/2023 - applicabile *ratione temporis al caso in questione* - per i dirigenti responsabili: *"di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico"* la sanzione minima dell'inibizione di mesi 2.

Ciò detto ritiene la Corte che tale sanzione, per quanto di accertata responsabilità del Villarosa, non possa essere confinata in detto limite minimo edittale, essendosi sostanziata in plurime condotte riprovevoli aggravate, per giunta, dalla veste qualificata di F.P.S. rivestita dall'interessato in occasione della gara. Sicchè il *quantum* dispensato dal G.S. Territoriale nello specifico, appare congruo, dovendosi tenere in debito conto la sterilizzazione, di fatto, di parte consistente della stessa, dovuta alla circostanza che ricade nella sospensione feriale dell'attività agonistica delle competizioni della L.N.D. che, come è noto, si protrae da metà del mese di Maggio a metà del mese di Settembre di ogni anno e, quindi, per non meno di mesi 4 e ciò, quindi, anche in doverosa osservanza del "*carattere di effettività e di afflittività*" cui ex art. 44 comma 5 C.G.S. devono sottostare tutte le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'A.S.D. Capo di Leuca;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Antonio CONTALDI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 23 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/05/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci